

DISCIPLINARE DI GARA

*GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO - CIG:
B525731AFE*

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DISCIPLINARE DI GARA..... | 1 |
| 1. PREMESSE | 3 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 4 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO | 8 |
| 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI | 8 |
| 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 10 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 11 |
| 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 13 |
| 8. AVVALIMENTO | 15 |
| 9. SUBAPPALTO..... | 17 |
| 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE..... | 18 |
| 11. GARANZIA PROVVISORIA | 18 |
| 12. SOPRALLUOGO..... | 20 |
| 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 21 |
| 14. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... | 21 |
| 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 24 |
| 16. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" | 25 |
| 17. CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" | 30 |
| 18. CONTENUTO DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" | 31 |
| 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA..... | 32 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA..... | 32 |
| 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 37 |
| 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 39 |
| 22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | 40 |
| 23. CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 41 |
| 24. ACCESSO AGLI ATTI..... | 41 |
| 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 42 |
| 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 42 |

1. PREMESSE

L'Agenzia Campania Turismo, istituita con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" e s.m.i., è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

A mente dell'art 15 della su indicata Legge regionale *"L'Agenzia realizza le iniziative e le attività di interesse regionale in materia di comunicazione e promozione del turismo, con particolare riferimento allo sviluppo dell'ecoturismo, della valorizzazione della vocazione turistica delle aree interne, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione. L'Agenzia cura e aggiorna la comunicazione dell'offerta turistica, anche attraverso campagne di comunicazione e produzione di contenuti editoriali, realizza e coordina i servizi di informazione e accoglienza turistica e attua le competenze connesse alla gestione dei beni regionali destinati alla fruizione pubblica ed implementa i contenuti digitali"*.

Il successivo articolo 26 - rubricato *"Servizi di informazione ed accoglienza turistica"* - dispone che: *"1. I SIAT svolgono le attività di informazione e di accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali: a) le informazioni e la distribuzione di materiale promozionale; b) le informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e sulla ristorazione; c) le informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate; d) la collaborazione alla raccolta e alla trasmissione dei dati richiesti dai PTL, dagli enti pubblici territoriali e dalla Regione; e) l'assistenza del turista per i servizi turistici locali. 2. Per assicurare i servizi previsti dal comma 1 la Regione promuove l'informatizzazione dei SIAT. 3. I SIAT sono organizzati e coordinati dall'agenzia con la collaborazione dei Comuni, delle associazioni pro loco, dei PTL e delle associazioni del settore turistico. [...]"*.

In esecuzione di quanto disposto dal citato art. 26 della Legge regionale 08 agosto 2014, n. 18 e s.m.i., l'Agenzia provvede alla gestione di una capillare rete di uffici SIAT, collocati nelle località di interesse turistico e nei luoghi di transito quali porti, stazioni ferroviarie ed aeroporti per assicurare l'accoglienza e l'informazione ai turisti.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per le programmate assunzioni a tempo indeterminato di cui al Piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia e la realizzazione delle iniziative progettuali, affidate dalla Giunta Regionale, è necessario ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o straordinario.

L'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. prevede al comma 2 che: *"le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche"*.

Si rende necessario individuare un operatore economico col quale addivenire alla stipula di un

accordo quadro per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il reclutamento di unità lavorative di categoria B), C) e D) previste dal C.C.N.L. - *Comparto del personale Funzioni locali*, al fine di assicurare il supporto al personale di ruolo nell'assolvimento dei compiti istituzionali e straordinari, nei termini e nelle modalità stabiliti dalla Legge.

Sulla base del fabbisogno stimato, il valore complessivo dell'accordo quadro, per la durata di mesi 12 (*docici*) è pari a ad € 748.685,00 (eurosettecentoquarantottoseicentoottantacinque/00), I.V.A. esclusa.

Non si rilevano rischi da interferenza, per cui gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero).

La gara ed i patti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto e in tutti gli atti in essi richiamati;
- dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice";
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito internet www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti" [codice NUTS ITF3].

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato da ANAC è riportato nel bando.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Regionale Campania Turismo, indirizzo pec aretur@pec.it:

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- BANDO DI GARA;
- DISCIPLINARE DI GARA;
- CAPITOLATO SPECIALE;
- SCHEMA DI ACCORDO QUADRO;
- SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI;
- DGUE/ESPD - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO PRESENTE DIRETTAMENTE IN PIATTAFORMA;
- MODELLO DI OFFERTA TECNICA;
- MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA.

Il Disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto. Le condizioni contrattuali generali sono riportate nello Schema di Accordo Quadro.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 82 del Codice, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

La gara verrà espletata esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite al successivo punto 2.4 del Disciplinare.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida nonché di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara di appalto.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all'art. 88, co. 3, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la sezione della piattaforma riservata alle comunicazioni.

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine su indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, dei quesiti e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara nonché l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.4 DOTAZIONE TECNICO-INFORMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN MODALITÀ TELEMATICA

Piattaforma telematica di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma), conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile al link <https://gare.agenziacampaniaturismo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuto alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare

la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione in particolare della *"Guida alla presentazione di un'offerta telematica"*, disponibile nella sezione *"Istruzioni e manuali"* della piattaforma.

Per la presentazione delle offerte, l'operatore economico deve:

- a) accedere alla piattaforma di e-procurement dell'ente;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Ricerca Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Dotazioni tecniche

Per la partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

- di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo.
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema;
- effettuare la registrazione al Sistema, secondo le indicazioni e con le modalità riportate nella guida (consultare al riguardo la "Guida registrazione al portale gare", nella sezione "Istruzioni e manuali".

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di irraggiungibilità e/o malfunzionamenti del suddetto portale, l'operatore economico può inviare una e-mail all'indirizzo: supportogare@agenziacampaniaturismo.it. Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web, integrato nella piattaforma alla sezione "Help desk OE/Proponente".

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione e le attività in cui si articola sono strettamente connesse e funzionali tra loro.

La presente procedura di gara è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, sul quale basare la costituzione di "contratti specifici" di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, quantificati in termini di monte ore richieste e/o di unità lavorative, in conformità al vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AGENZIA CAMPANIA TURISMO, come di seguito specificato:

| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo (in €), al netto di I.V.A. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 79620000-6 | P | 748.685,00 |
| A) Valore stimato dell'Accordo Quadro | | | | 748.685,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | 0,00 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | 748.685,00 |

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata massima stimata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo di euro 748.685,00 è al netto di IVA e rappresenta l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro per il periodo su indicato.

Il valore stimato dell'Accordo Quadro comprende:

- emolumenti al personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in € 719.890,00, calcolati sulla base degli elementi presenti nel CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali vigente;

- la percentuale di rivalsa (Fee d'Agenzia), soggetta a ribasso, è pari al 4% (quattroper cento) IVA esclusa – ovvero pari a complessivi euro 28.795,60 – relativa a tutte le voci di costo che l'operatore economico deve sostenere per lo svolgimento delle prestazioni, ivi compresi i costi della manodopera, stimati in € 4.050,00, calcolati sugli elementi presenti nel CCNL Commercio 2023 (Tabella retributiva A) e riferiti al personale dell'Agenzia del lavoro. Si precisa che i costi della manodopera (riferiti al personale proprio dell'appaltatore) non sono soggetti a ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 ed in conformità alle disposizioni dell'Allegato I.01, verrà effettuata una richiesta per iscritto all'O.E. chiedendo spiegazioni sui prezzi o sui costi proposti.

L'importo stimato dell'Accordo Quadro di € 748.685,00 IVA esclusa, è da intendersi comprensivo del monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione presso l'Agenzia, di ogni altro trattamento salariale accessorio eventualmente dovuto, della percentuale di rivalsa (FEE d'agenzia) oggetto di ribasso, a remunerazione del servizio prestato dall'Agenzia del lavoro aggiudicataria, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi (attività di ricerca, selezione, formazione iniziale e continua e gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione) e, comunque, comprensivo di tutte le attività dirette e indirette dell'appalto secondo quanto specificato dal capitolato speciale, secondo il principio della "regola d'arte", ivi compresi gli oneri non previsti nel disciplinare e comunque necessari a garantire la corretta esecuzione dell'appalto.

Il suddetto importo ha carattere presuntivo, in quanto il monte orario complessivo delle risorse in somministrazione, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste in virtù dei singoli Ordini di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi. L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato dell'Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini di Somministrazione durante il periodo di 12 mesi.

Ne consegue che l'aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Ove, alla scadenza del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento all'ordinativo in corso si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

4.3. REVISIONE PREZZI

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, con riferimento alle prestazioni oggetto, si verifichi una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4.4. OPZIONI

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a

incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE/ESPD la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 102, comma 1, lettera c), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 1° agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania e approvato con

D.G.R. n. 1601 del 07/09/2007, costituisce causa di esclusione dalla gara.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, alla data di presentazione dell'offerta, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso di tutti i requisiti di seguito elencati deve essere oggetto di dichiarazione sul DGUE.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione alla Sezione prima dell'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.; nell'ipotesi di partecipazione di RTI costituiti o da costituirsi, ciascuna delle imprese deve essere iscritta nella suddetta sezione dell'Albo delle Agenzie per il lavoro.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita tramite caricamento su FVOE di idonea documentazione da parte degli operatori economici concorrenti. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari € 1.000.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è volto a comprovare, in relazione all'entità e alla complessità dell'appalto, la capacità economica e finanziaria da parte del concorrente, tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l'appalto in questione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- copia conforme dei certificati di buona esecuzione, rilasciati e vistati dai committenti pubblici da cui risulti il valore economico e il settore di attività oggetto della prestazione;
- dichiarazioni di buona esecuzione, rilasciate e viste dai committenti privati da cui risulti il valore economico e il settore di attività oggetto della prestazione;
- documentazione contabile (fatture quietanzate) in copia autentica; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono;
- documentazione contrattuale (riportante la firma per accettazione del committente), in copia autentica.

La documentazione dovrà essere riferita ai servizi dichiarati in fase di partecipazione alla gara. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di uno o più contratti analoghi di importo complessivo di € 750.000,00. Per contratti analoghi si intendono quelli relativi alla somministrazione di personale a tempo determinato a Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del numero di lavoratori somministrati e della tipologia di attività svolta (collaborazione amministrativa);
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del numero di lavoratori somministrati e della tipologia di attività svolta (collaborazione amministrativa) completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, del numero di lavoratori somministrati e della tipologia di attività svolta (collaborazione amministrativa);

– contratti stipulati con privati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del numero di lavoratori somministrati e della tipologia di attività svolta (collaborazione amministrativa), completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 7.1 deve essere posseduto:

1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione presso la Sezione prima dell'Albo delle Agenzie per il lavoro istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. di cui alla lettera b) del paragrafo 7.1 deve essere posseduto:

1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla lettera a) del paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei contratti analoghi di cui alla lettera a) del paragrafo 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo precedente e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante, in tal caso, può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando, a tal fine, un termine non inferiore a giorni cinque, non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo punto 7.1, lett. b) relativo all'iscrizione presso la Sezione prima dell'Albo delle Agenzie per il lavoro istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nella misura proposta dall'operatore economico e soggetto ad autorizzazione da parte del Committente.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'Amministrazione, tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, così fissando il limite del 50% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Il servizio di somministrazione può essere subappaltato nei limiti di cui sopra, ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'erogazione di una prestazione che rispetti i requisiti tecnici descritti nel Capitolato.

In considerazione del requisito di partecipazione di Idoneità professionale richiesto al paragrafo 7.1 lett. b) Iscrizione alla Sezione prima dell'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii, si precisa che il subappalto sarà concesso subordinatamente alla verifica, con esito positivo, dell'iscrizione della ditta subappaltatrice alla suddetta Sezione dell'Albo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in

particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto, per il personale somministrato, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore Comparto funzioni locali) mentre per il personale proprio il contratto collettivo nazionale CCNL Commercio 2023 (Tabella retributiva A) e riferiti al personale dell'Agenzia del lavoro.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario dell'accordo quadro – sulla base di quanto ordinato dalla Stazione appaltante - è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato**

A tal fine si riportano di seguito le informazioni relative ai contratti di somministrazione in essere alla data di pubblicazione del bando di gara:

- Numero dei lavoratori attivi con contratto di somministrazione: 36
- Monte ore massimo per risorsa: 36 ore settimanali
- Inquadramento dei suddetti lavoratori: *C.C.N.L. - Comparto del personale Funzioni locali*, Area degli operatori esperti; Area degli istruttori, Area dei funzionari.
- Sede di lavoro: Sedi territoriali dell'Agenzia Campania Turismo ubicate sul territorio della Regione Campania.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, in favore della Stazione Appaltante, pari al 2 % (due per cento), del valore complessivo dell'appalto, pari ad euro 748.685,00.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto in essere presso Intesa Sanpaolo Spa, IBAN: IT12Z0306903491100000300012, indicando la causale il riferimento dell'appalto e il codice CIG.

La fideiussione bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da

intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo di cui all'art. 106, comma 9, del Codice.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e, inoltre, dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito, ossia la Stazione Appaltante;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Procedura di Gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme agli schemi-tipo approvati con apposito Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero, nelle more dell'entrata in vigore di tale Decreto, agli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- f) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
- la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

g) riportare l'autentica della sottoscrizione;

h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto nei termini e secondo le misure massime previsti dall' art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario ha l'onere di presentare cauzione definitiva pari al 10 per cento del valore complessivo dell'accordo quadro, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00**, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2025**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art. 2.4 del presente disciplinare.

L'"OFFERTA" è composta da n. TRE "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida *"Guida alla presentazione di un'offerta telematica"*.

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente stesso. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo paragrafo.

Anche l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere collocate a Sistema e firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

1. dell'impresa singola;
2. di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
3. dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
4. del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 65 del Codice;
5. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica per l'offerta tecnica e nella seduta pubblica per l'offerta economica. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8 del Codice.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l'offerta caricata a Sistema. Dopo la scadenza suddetta, l'offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendere sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all' art. 10 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore

a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione (Allegato 1) ed eventuale procura;
- In caso di RTI_ Dichiarazione sostitutiva d'impegno (Allegato 2);
- E- DGUE;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, co. 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- Dichiarazione accettazione Protocollo Legalità (Allegato 3);
- Informativa privacy (Allegato 4);

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è integrata con il *Documento di Gara Unico Europeo* e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello **Allegato 1**_(domanda di partecipazione), appositamente predisposto ed allegato alla documentazione di gara, per costituirne parte integrante e sostanziale, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

1. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT12Z0306903491100000300012, e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia

conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente (ed eventuali suoi soggetti ausiliari), ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, compila il DGUE digitale direttamente nella Busta documentazione del portale gare secondo le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" e dalla determina AGID 164/2023 pubblicata in data 11.07.2023 riguardante l'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" del 31 luglio 2021.

Terminata la compilazione del D.G.U.E. lo stesso sarà salvato e firmato digitalmente dall'operatore e aggiunto nella busta documentazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti/risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al successivo paragrafo 16.5.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal relativo paragrafo del presente disciplinare (Artt. 94-98 del Codice).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione dedicata ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art.100 comma 1 lett. a) del Codice;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria e tecnica - professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. b) - c) del Codice.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. b) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA"

La "BUSTA TECNICA" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti, redatta utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 5);
- b) eventuali altri allegati.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19, i seguenti elementi:

- b) organizzazione e gestione del servizio;
- c) criteri, metodi di selezione e reclutamento personale;
- d) tempistica di avvio servizio e sostituzione del personale;
- e) *standard* qualitativi.

La relazione tecnica, di cui alla precedente lettera a), non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando, preferibilmente, il carattere *Times New Roman*, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

La relazione potrà essere corredata di allegati (in lingua italiana) a sostegno dei contenuti della relazione stessa, che dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione con un numero identificativo che ne garantisca la consultazione in modo agevole.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico inserisce l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L'assenza della suddetta dichiarazione sarà considerata da questa stazione appaltante quale

assenza di elementi dell'offerta coperti da riservatezza.

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica integra le disposizioni del capitolato e sarà parte integrante del contratto.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

L'offerta tecnica (*completa di eventuali allegati*) deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dei documenti di gara di cui all'articolo 13.

18. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA"

La "BUSTA ECONOMICA", deve contenere l'offerta economica (redatta utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 6), riportante il ribasso percentuale (ammessi solo due decimali) sulla percentuale di rivalsa (fee di agenzia) posta a base d'asta, pari al 4% al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale offerto, accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, altresì, i seguenti ulteriori elementi:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) la stima dei costi della manodopera relativi al personale proprio dell'Agenzia per il lavoro. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, relativi al personale dell'Agenzia per il lavoro indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione/Responsabile del procedimento di valutarne la congruità.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale di rivalsa (Fee di Agenzia) del 4% posta a base d'asta. Non sono ammesse offerte pari a zero.

L'offerta economica, inoltre:

- a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare;

- non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
- non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:
 - la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
 - la remuneratività della stessa;
 - i costi della propria manodopera;
 - gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per ciascuno dei criteri il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero) in caso di inadeguatezza dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

| Criteri di valutazione | Punti Max | Tipologia criterio | Sub-criteri di valutazione | Criteri motivazionali | Punti Max |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO | 20 | D | A.1 TEAM DEDICATO | SARÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, LA QUALITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, IN TERMINI DI COMPETENZE NELLA SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E PREGRESSA ESPERIENZA NEL RUOLO PROPOSTO. | 10 |
| | | D | A.2 GESTIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO SVOLTO | SARANNO VALUTATI LA MESSA A DISPOSIZIONE DIRETTAMENTE IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI DALL'APPALTATORE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO (<i>METODI DI CONTROLLO ADOTTATI AL FINE DI GARANTIRE LA GIUSTA RETRIBUZIONE, IL CORRETTO PAGAMENTO DELLE VOCI STIPENDIALI AL LAVORATORE, LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE</i>) | 10 |
| B. CRITERI, METODI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE | 20 | D | B.1 METODI DI RECLUTAMENTO | SARANNO VALUTATI LE TIPOLOGIE E LE DIVERSE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | 5 |
| | | D | B.2 FORMAZIONE INIZIALE | SARANNO VALUTATI GLI STRUMENTI E LE METODOLOGIE UTILIZZATI PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE, PROPEDEUTICA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA. | 5 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | D | B.3 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | SARANNO VALUTATI GLI STRUMENTI, LE METODOLOGIE (<i>SEMINARI, CORSI, E-LEARNING, ETC.</i>) E LE MODALITÀ, IN TERMINI DI FREQUENZA E QUANTITÀ DEGLI INTERVENTI PREVISTI, DEL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IVI INCLUSO IL PERSONALE DELL'OPERATORE USCENTE BENEFICIARIO DEL RIASSORBIMENTO | 10 |
| C. TEMPISTICA AVVIO SERVIZIO, SOSTITUZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 25 | T | C.1 RIDUZIONE DEI TEMPI INIZIO ATTIVITÀ | SARÀ VALUTATA, IN TERMINI DI EFFICACIA E RAPIDITÀ DI RISPOSTA, LA TEMPISTICA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO RICHIESTO | 5 |
| | | T | C.2 TEMPISTICA SOSTITUZIONE PERSONALE | NELLA VALUTAZIONE SI TERRÀ CONTO DELLE MODALITÀ E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER FAR FRONTE ALLE ASSENZE IMPREVISTE E ALLA SOSTITUZIONE IMPROVVISA DEL PERSONALE | 5 |
| | | | C.3 GESTIONE TURNAZIONE PERSONALE | NELLA VALUTAZIONE SI TERRÀ CONTO DELLE MODALITÀ E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER GESTIRE LA TURNAZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO GLI INFOPOINT DELL'AGENZIA E NELL'AMBITO DELLE ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE. | 15 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D. STANDARD QUALITATIVI | 5 | T | D.1 STANDARD QUALITATIVI | <p>SARÀ DATO RILIEVO AGLI STANDARD QUALITATIVI OFFERTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 9001:2015; - ISO 14001:2015; - ISO 45001:2018; - SA 8000: 2014; - CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE | 5 |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50/70** sul punteggio tecnico complessivo.

19.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, in base ai criteri motivazionali di seguito indicati:

| Giudizio | Valori | Criterio di giudizio della proposta |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ottimo | 1 | L'elemento valutato è ritenuto approfondito, molto efficace, ben definito, ben articolato e qualificante. |
| Molto buono | 0,8 | L'elemento valutato è ritenuto molto efficace o migliorativo. |
| Adeguito | 0,6 | L'elemento valutato è ritenuto pienamente soddisfacente. |
| Sufficiente | 0,4 | L'elemento valutato è ritenuto soddisfacente. |
| Scarsamente adeguato | 0,2 | L'elemento valutato è ritenuto scarsamente adeguato. |
| Insufficiente | 0 | L'elemento valutato è ritenuto del tutto non soddisfacente. |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, attribuendo i punteggi come riportato nel seguito:

Con riferimento al sub-criterio C.1 ed in particolare alla tempistica richiesta, di norma, per la messa a disposizione della risorsa in seguito alla ricezione dell'ordine esecutivo:

- entro il termine massimo di 4 giorni: 1,5 punti;

- entro il termine massimo di 3 giorni: 2,5 punti;
- entro il termine massimo di 2 giorni: 3,5 punti;
- entro il termine massimo di 1 giorno: 5 punti;

Con riferimento al sub-criterio C.2 ed in particolare alla tempistica richiesta per la sostituzione delle risorse impiegate:

- entro il termine massimo di 2 giorni: 3 punti;
- entro il termine massimo di 1 giorno: 5 punti;

Con riferimento al sub-criterio D.1

- possesso di una certificazione: 1 punto;
- possesso di due certificazioni: 2 punti;
- possesso di tre certificazioni: 3 punti;
- possesso di quattro certificazioni: 4 punti;
- possesso di cinque certificazioni: 5 punti;

La commissione giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta tecnica proposta secondo la formula di seguito enunciata:

$$Pt(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$Pt(i)$ = Punteggio tecnico del concorrente i -esimo

n = numero totale dei criteri di valutazione

W_i = peso attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (o sub) (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria;

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "concava alla migliore offerta":

dove:

$$Ci = \left(\frac{Ra}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo; Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a **0,3**

Si precisa che l'offerta economica va indicata al netto dell'I.V.A.

Sono inammissibili le offerte economiche uguali o superiori all'importo posto a base d'asta.

L'appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per quella economica.

L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Analogamente, l'offerta economica e - se non diversamente previsto - i valori dell'offerta tecnica devono essere espressi con lo stesso numero massimo di decimali sopra citati.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20.2 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal

bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 3.3:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 23, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (tecnici), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applica l'art. 110 del D.lgs 36/2023.

20.5 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di

non procedere all'aggiudicazione (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023.

22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007; pertanto, l'adesione al citato Protocollo da parte delle imprese concorrenti costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO o nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della medesima stazione appaltante del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Con la presentazione dell'istanza, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Azienda per le finalità sopra descritte.

II RUP